

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **158/1963** (ECLI:IT:COST:1963:158)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AMBROSINI** - Redattore: - Relatore: **FRAGALI**

Camera di Consiglio del **19/11/1963**; Decisione del **05/12/1963**

Deposito del **13/12/1963**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **1997**

Atti decisi:

N. 158

ORDINANZA 5 DICEMBRE 1963

Deposito in cancelleria: 13 dicembre 1963.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 331 del 21 dicembre 1963.

Pres. AMBROSINI - Rel. FRAGALI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 110, commi terzo, quarto e quinto, del T.U.

delle leggi di p.s., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, promossi con ordinanze 6 dicembre 1962 del Pretore di Milano nei procedimenti penali a carico di Toffoli Antonio, Caputo Leone e Cianfrone Clara, iscritte ai nn. 110, 111 e 118 del Registro ordinanze 1963 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 153 e n. 167 rispettivamente dell'8 e del 22 giugno 1963.

Udita nella camera di consiglio del 19 novembre 1963 la relazione del Giudice Michele Fragali;

Ritenuto che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;

Considerato che, con le ordinanze predette, è stata, in modo identico, proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 110, commi terzo, quarto e quinto del T.U. delle leggi di p.s., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento all'art. 41 della Costituzione, perché il giuoco automatico non d'azzardo non contrasta con l'utilità sociale, né pone in pericolo la sicurezza, la libertà o la dignità umana; mentre il divieto posto dalla norma anzidetta menoma l'iniziativa economica in tale settore, anziché coordinarla a fini sociali;

che questa Corte, con la sentenza n. 125 del 9 luglio 1963, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 110, commi terzo, quarto e quinto del T.U. delle leggi di p.s., in riferimento all'art. 41 della Costituzione, nella parte in cui viene fatto divieto di concedere licenze per l'uso, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, di apparecchi o di congegni automatici di puro trattenimento, senza cioè alcuna possibilità di dar luogo a giuoco o a scommesse;

che, per effetto di tale sentenza, l'indicato divieto ha cessato di avere efficacia (art. 136 della Costituzione) e non può avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza (art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87);

che, per la parte residua dei tre commi dell'articolo impugnato, non vengono dedotti nuovi motivi che inducano la Corte ad estendere ad essa la pronuncia di illegittimità costituzionale;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 110, commi terzo, quarto e quinto del T.U. delle leggi di p.s., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, promossa dal Pretore di Milano, in riferimento agli artt. 3, 41 e 113 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.